



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere-relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.88/A/2024

nel giudizio d'appello, in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. 6924R del registro di segreteria, promosso da:

- ANNA MARIA SCIAMMETTA, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Gabriele Strano e Fabio Saitta, con elezione di domicilio digitale presso

l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo difensore (p.e.c.

fsaitta@pec.giuffre.it);

contro

l'Ufficio di Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione siciliana;

la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione siciliana;

per la riforma

della sentenza 29 novembre 2023, n. 513, emessa *inter partes* dalla

Corte dei conti, Sez. giur. Reg. sic., notificata il 7 dicembre 2023.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 27 giugno 2024, l'avv. Saitta e il pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Maria Concetta Carlotti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza, l'odierna appellante è stata condannata a risarcire alla Regione Siciliana la somma di euro 222.432,77, (di cui euro 175.905,00, a titolo di sovvenzione, nonché euro 29.483,09 ed euro 17.044,68 a titolo premiale per mancati redditi 2016 e 2017), oltre accessori.

L'appellante, titolare di omonima ditta individuale, aveva partecipato al bando pubblico rep. 765 del 16 settembre 2009, prima sottofase, azione B "primo imboschimento", indetto dall'amministrazione regionale nel quadro del programma di sviluppo rurale Sicilia R.E.A.S.R. 2007 - 2013 misura 2.2.1.

Il giudice di primo grado ha ritenuto preliminarmente non decisivo ai fini del decidere il collaudo delle opere (doc. 2, all. 8 al fasc. di Procura), sul rilievo che, quale controllo *in situ*, il collaudo avrebbe consentito, al più, di accertare la esistenza dei documenti contabili, ma non di dimostrare la veridicità/attendibilità dei documenti di spesa, e quindi la genuinità della rendicontazione.

Ha quindi accolto la domanda di condanna considerando assorbenti, in tale direzione, le vicende legate ai documenti contabili emessi da CMS e L.P. Impianti.

In particolare, ha ritenuto parzialmente fittizia la fattura n. 2/2012

emessa da parte di CMS s.r.l. ed oggetto di rendicontazione ad opera della beneficiaria (doc. 2 all. 8 fasc. Procura), in ragione della limitata potenzialità produttiva aziendale della CMS, che aveva infatti subappaltato i lavori alla ditta CA.FER. Edilizia S.a.s. di Canduci T. & C., senza autorizzazione della sig.a Sciammetta. A ciò, continua la sentenza impugnata, si aggiunge la rilevata inesistenza di costi sostenuti dalla CSM, realtà che ha portato il giudice ad escludere la predisposizione, ad opera dell'appaltatrice, del cantiere nelle aree in disponibilità Sciammetta. Inoltre, quanto ai lavori extra-contrattuali imprevisti risultanti dalla documentazione contabile e asseritamente ricompresi nella fattura n. 2/2012, secondo la sentenza la loro mancata espressa emarginazione suffraga un giudizio di inattendibilità della scrittura cd. "integrazione di somme" che, mancando di data certa, non consente di essere ricondotta ad epoca coeva o prossima al documento contabile, assumendo – secondo il giudice di primo grado - una funzione giustificativa postuma di una fattura, per la maggiore consistenza, relativa a prestazioni mai effettuate.

Quanto alla fattura n. 12 del 22.04.2014 emessa dalla L.P. Impianti, la natura fittizia dell'operazione – secondo il giudice di primo grado – risulta dal fatto che la LPI non ha nell'oggetto sociale attività di rimboschimento, ma costruzione di impianti; ed infatti, per tale ragione la LPI ha acquistato dalla ditta Vivai Piante di Vincenzo Russo le piantine necessarie per realizzare l'intervento ammesso a contributo.

Alla stregua del quadro probatorio sopra riassunto, la Sezione di primo grado ha ritenuto che l'odierna appellante, attraverso una serie di

artifici e raggiri – consistiti nella tenuta della rendicontazione del progetto anche a mezzo di documenti contabili inattendibili (in particolare quelli emessi dalle ditte CMS, fatt. n. 2 del 2012 per euro 60.000 e L.P. Impianti, fatt. n. 12 del 2014 per euro 37.000,00), finalizzati precisamente a giustificare costi mai sostenuti, ovvero sostenuti per importi più modesti, aveva percepito indebitamente l'80% del valore dell'investimento proposto e creato surrettiziamente ed a proprio favore un requisito (il suo co-finanziamento all'intervento proposto) di ammissione alla misura, azzerando l'intervento finanziario a proprio carico, espressamente previsto dalla *lex specialis* nei termini dell'apporto del suo capitale nella misura del 20% del costo complessivo dell'investimento ammesso al contributo.

2.- Con appello notificato in data 05/02/2024 e depositato in data 27/02/2024, la sig.a Sciammetta ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza articolando i seguenti motivi di gravame.

2.1. - Col primo motivo la difesa ha contestato l'affermata giurisdizione della Corte dei conti nel caso in esame.

Richiamati i principi affermati da SU n. 3100/2022 fatti proprio dal giudice contabile per affermare la propria giurisdizione, la difesa li ha ritenuti inapplicabili al caso deciso, sottolineando che l'appellante ha impiegato le somme percepite per l'esecuzione, per intero ed a regola d'arte, del programma di imboschimento, opere per di più collaudate in data 22 aprile 2015, dal Dirigente tecnico in servizio presso l'Azienda regionale Foreste Demaniali U.P.A. di Messina. L'appellante, inoltre, non ha utilizzato alcun artificio o raggirio per ottenere il finanziamento,

che non a caso le era stato revocato solo in virtù di un'informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti dell'azienda agricola, poi annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con sentenza 4 ottobre 2022, n. 993.

Ne discende, secondo la difesa, l'insussistenza di uno sviamento del contributo dalla causa pubblica alla quale era destinato e, quindi, il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, realtà che giustificerebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

2.2.- Col secondo motivo la difesa ha contestato la determinazione del danno erariale in maniera corrispondente all'integrale contributo percepito che, secondo l'appellante, sarebbe in ogni caso corrispondente ai soli costi denunciati ed in tesi non effettivamente sostenuti, giammai all'intero importo del finanziamento.

La difesa ha preliminarmente richiamato l'art. 51, par. 1, del Regolamento CE n. 1698/2005, il Regolamento CE n. 1975/2006, il Regolamento CE n. 1698/2005, ed in particolare, l'art. 18 di quest'ultimo, che dopo aver premesso che, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, «l'aiuto viene ridotto o rifiutato» (par. 1), dispone che «Lo Stato membro stabilisce l'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata».

A tale stregua, avendo riguardo all'entità della presunta inadempienza dell'appellante, che – ha ribadito la difesa - non ha in alcun modo inciso sulla concreta esecuzione del programma di imboschimento sovvenzionato, la totale revoca del finanziamento disposta in prime

cure risulta in palese contrasto con il principio di proporzionalità, potendosi al più configurare un danno pari alla frazione di contributo erogata che non risulti giustificata da un costo effettivamente sostenuto.

Quanto sopra – ha precisato la difesa - sempre che venga fornita la prova, non presente agli atti del giudizio, che somme ammesse a contributo non furono spese dall'appellante, dimostrazione che non è stata in alcun modo fornita.

Infatti, ha soggiunto l'appellante, a fronte di un programma di imboschimento eseguito per intero ed a regola d'arte, la revoca dell'intero contributo senza la necessaria considerazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione si tradurrebbe, d'altronde, in un ingiustificato arricchimento della Regione siciliana.

2.3.- Col terzo motivo l'appellante ha contestato, in primo luogo, la errata e sostanzialmente omessa motivazione sul rigetto della richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale avente ad oggetto i medesimi fatti materiali, avendo tale decisione – secondo la ricostruzione della difesa – efficacia pregiudiziale ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c..

Nel corpo del motivo, inoltre, si è lamentata la violazione delle regole probatorie e di giudizio concernenti le presunzioni sulle quali il giudice ha ritenuto di fondare il giudizio di colpevolezza dell'appellante, che secondo la difesa non può basarsi su presunzioni, tanto più se queste rappresentano una *praesumptio de praesumpto*, contestando la violazione da parte del giudice dell'imprescindibile obbligo di

motivazione, soprattutto con riferimento al requisito della concordanza dei fatti, la cui omissione degraderebbe gli stessi al livello di insignificante pletora di dati eterogenei.

2.4.- Col quarto motivo l'appellante ha contestato la valutazione in ordine all'efficacia probatoria del collaudo delle opere (doc. 2, all. 8 al fasc. di Procura), che – secondo il giudice di *primae curae* – non impingerebbe sul tema della veridicità/attendibilità dei documenti di spesa, la cui inattendibilità costituisce esposizione di dati falsi che legittimerebbe l'integrale ripetizione delle erogazioni disposte in favore della convenuta, e non una restituzione parziale.

L'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, i controlli in situ non si limitano ad una verifica meramente contabile dell'investimento, ma involgono l'effettiva realizzazione del progetto, come si desume dall'art. 28 Regolamento CE n. 1975/2006 («Contenuto dei controlli in loco»), che ha un contenuto ben più ampio di quanto riportato dai primi Giudici e così recita testualmente: «1. *Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti: a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario; b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti*».

A tale stregua, il giudice di primo grado ha sottovalutato – secondo la

difesa – il valore probatorio del collaudo compiuto dopo un'ispezione durata tre giorni ed una verifica del 100% delle opere ammesse a finanziamento, verbale *che specifica nel dettaglio i controlli effettuati ed è corredato da numerose fotografie, in base al quale risulta acclarato che:*

- «*gli interventi sono stati ultimati il 30.04.2014, entro il termine previsto*»;

- «*gli interventi realizzati e gli acquisti sono conformi a quanto previsto dal computo metrico estimativo approvato del progetto ammesso a finanziamento*».

Conclusivamente, è stato certificato «*che le [...] opere sono state eseguite a regola d'arte, sono in perfetta efficienza e corrispondono a quelle approvate ed ammesse a contributo e sono pertanto collaudabili come, di fatto, col presente atto si collaudano*».

La difesa ha sottolineato che da siffatto accertamento effettuato da un pubblico ufficiale, la cui correttezza non è mai stata posta in dubbio da nessuno, tantomeno dalla Guardia di Finanza, non potrà prescindersi nella risoluzione del presente giudizio.

Non a caso, ha osservato la difesa, «*lo stesso è già stato tenuto nel debito conto dal Giudice penale, che ha assolto con formula piena («perché il fatto non sussiste») la Sig.ra Sciammetta dal reato di truffa ascrittale, rilevando che la deposizione di un teste in ordine al «numero esiguo di piantine utilizzate per il rimboschimento, tenuto conto dell'estensione dei terreni [...] contrasta con il collaudo eseguito nel 2015 sui fondi della Sciammetta con esito positivo, che dà atto della*

avvenuta completa e corretta attività di rimboschimento, regolarità propedeutica ad ottenere l'accredito dei finanziamenti comunitari» (Trib. Messina, Giudice Dr.ssa R. Sergi, 11 ottobre 2023, n. 1693)".

2.5.- Col quinto, articolato, motivo l'appellante ha avverso i capi della sentenza che recano i fondamenti dell'affermazione della propria responsabilità, legati alle vicende concernenti le attività documentate con la fattura 2 del 2012 e 12 del 2014.

In primo luogo, ha contestato la ricostruzione delle *vicende legate ai documenti contabili emessi da CMS e L.P. Impianti operata dal primo giudice, contestando la valutazione di parzialmente fittizia la fattura n. 2/2012 emessa alla Sciammetta e l'esistenza stessa di rapporti contrattuali tra la Sciammetta e la società C.M.S. S.r.l. in virtù di un procedimento presuntivo fondato sul rilievo della inesistenza di costi con conseguente inesistenza dell'operazione.*

Sul punto l'appellante ha rilevato l'evidenza documentale costituita dai bonifici eseguiti dall'appellante, dato pretermesso dalla Guardia di Finanza, che trova riscontro nell'elencazione contenuta nel ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, dove vengono indicati date ed importi dei versamenti che, non essendo stati specificamente contestati dall'Ufficio, devono considerarsi pacifici ex art. 115 c.p.c., tutti elementi che non consentono di trarre la conclusione che la prestazione non fu eseguita.

Al riguardo la difesa ha richiamato quanto risulta accertato nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (foglio n. 5 ed all. 10 al processo verbale), che appare contraddire le conclusioni

cui perviene, in modo del tutto apodittico, il processo.

Invero, a fronte dell'effettiva esecuzione delle opere, ha osservato la difesa, non risultano conducenti al fine di escluderne l'effettuazione le dichiarazioni dei dipendenti "regolarizzati" di C.M.S. S.r.l., che negano di avere lavorato presso i fondi della Sig.ra Sciammetta, ma ammettono di aver condotto su detti fondi i mezzi della predetta Società (o di Mastin S.r.l., appartenente alla stessa famiglia), unitamente al carburante necessario per l'uso, e dichiarano l'attività lavorativa personale dei figli del titolare nonché del Sig. Giuseppe Sidoti, che, seppure non formalmente assunto, prestava attività lavorativa per C.S.M. S.r.l. anche su altri cantieri (cfr. verbali sommarie informazioni Sig. Giuseppe Palazzolo del 22 ottobre 2015: all. 16 al processo verbale).

Ciò che è indiscutibile – ha sottolineato la difesa - è che le opere siano state tutte realizzate con mezzi della ditta guidati da soggetti facenti capo alla stessa (figli del titolare o operai, ancorchè non regolarizzati). In particolare, con riferimento alle contestazioni di cui all'annualità 2012, in base alle quali i lavori subappaltati a CA.FER. Edilizia S.a.s. di Canduci T. & C. sarebbero da ricondursi e sovrapporsi a quelli di cui alla succitata fattura n. 2/2012 emessa da C.M.S. S.r.l., la difesa ha ribadito che, alla data di stipula del contratto di subappalto con l'anzidetta Società (8 novembre 2012), al quale la Sig.ra Sciammetta è totalmente estranea, i lavori di cui alla fattura n. 2/2012 erano già stati effettuati e di ciò si dà atto nella scrittura privata integrativa. Invero, l'8 novembre 2012 sono state redatte sia la scrittura privata nella quale si

dà appunto atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori fatturati in data antecedente, sia la fattura emessa da CA.FER. Edilizia S.a.s. ed è stato effettuato il bonifico per l'acconto, che fornisce certezza alla data delle operazioni.

Non è contestato, di contro, che la subappaltatrice abbia effettuato i lavori di sua competenza tra fine novembre ed inizio dicembre 2012, ergo dopo l'8 novembre 2012, invocando a riprova le dichiarazioni del Sig. Tindaro Canduci, amministratore di CA.FER. Edilizia S.a.s (verbale sommarie informazioni 14 dicembre 2015: all. 12 al processo verbale).

In secondo luogo, la difesa ha contestato la rilevanza nella vicenda in esame della assenza di autorizzazione espressa del committente riferita al subappalto e, dunque, la violazione dell'art. 1656 c.c., realtà dalla quale il giudice di primo grado fa derivare la *«natura parzialmente fittizia della fattura n. 2/2012 e, correlativamente, la natura posticcia della scrittura ricognitiva di cd. "integrazione di somme" (esibita il 07.09.2015), priva di data e di luogo, avente la finalità di giustificare le prestazioni cui il documento contabile solo formalmente si riferisce»* (pagg. 27-28).

L'assunto è, secondo la difesa, frutto di un'evidente ultrapetizione dei primi Giudici, in quanto la violazione dell'art. 1656 c.c. non era stata contestata né nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado né dopo il deposito della comparsa di risposta della Sig.ra Sciammetta.

Secondo l'appellante, l'assunto è, comunque, del tutto infondato, ed

inconducente è il richiamo all'art. 1656 c.c., su cui lo stesso si fonda.

E' pacifico, infatti, che l'unica conseguenza della mancata autorizzazione del subappalto da parte del committente, prevista dall'anzidetta disposizione codicistica, è che il contratto di subappalto non produce alcun effetto nei confronti della stazione appaltante, rimanendo obbligato nei confronti del subappaltatore il solo appaltatore (tra le più recenti, Trib. Verbania, Sez. I, 10 maggio 2023, n. 144).

Nessuna ricaduta, dunque, sul contratto d'appalto, in quanto quello di subappalto, pur derivato e accessorio rispetto al contratto principale, conserva una propria autonomia e identità e, in difetto di diversi accordi, l'appaltatore resta l'unico soggetto obbligato contrattualmente con il committente e, quindi, tenuto alla contabilizzazione fiscale e fatturazione delle opere realizzate.

In terzo luogo, si è contestato – con argomentazioni analoghe a quelle formulate nel primo motivo d'appello - il procedimento logico-deduttivo del primo giudice che, dalla mancanza di acquisti, in ragione del criterio della potenzialità produttiva aziendale, ha ritenuto l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate da CMS con il documento n. 2/2012 per un ammontare pari a 40.000,00 oltre IVA.

Del pari, la difesa ha contrastato il giudizio di inattendibilità della scrittura cd. "integrazione di somme" relativa ai lavori extra-contrattuali imprevisi, asseritamente ricompresi nella fattura n. 2 del 2012, in quanto non formalmente autorizzate dall'appaltatore, rimanendo irrilevante il «*formale pagamento di tutta o parte della fattura 2/2012, ad opera della Sciammetta, per accreditare l'effettiva esecuzione delle*

prestazioni e, segnatamente, dei lavori extracontrattuali imprevisi», in quanto «[i]l pagamento delle fatture con mezzi tracciati [...] è condizione di erogazione delle risorse a termini di lex specialis e, quindi, trattavasi di obbligo cui la Sciammetta era tenuta anche per accordare formale consistenza all'operazione eseguita» (pag. 30).

Anche in tal caso la difesa ha contestato un'evidente ultrapetizione, in quanto la violazione dell'art. 1659 c.c. non era stata eccepita né nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado né dopo il deposito della comparsa di risposta della Sig.ra Sciammetta e, peraltro, la disposizione codicistica in parola, ha osservato la difesa, è finalizzata a tutelare in ambito civilistico il committente da variazioni dell'opera poste in essere dall'appaltatore senza autorizzazione, ma non dimostra l'insussistenza di un accordo tra committente ed appaltatore finalizzato ad autorizzare eventuali varianti.

E, in virtù del principio dell'onere probatorio, secondo la difesa è irrilevante che manchi la prova scritta dell'autorizzazione (o che quella in atti non sia idonea) perché detta prova, se è decisiva nei rapporti tra le parti (appaltatore e committente), diventa irrilevante ove l'esistenza dell'accordo sia confermata dal committente, cioè dal soggetto tutelato dalla norma in questione. Nessuna norma, peraltro, impone una fatturazione distinta per le opere di cui all'originario contratto rispetto a quelle realizzate in virtù di "variante" richiesta dal committente.

Sempre nel merito, per quanto attiene all'attendibilità della fattura n. 12/2014, emessa da L.P. Impianti S.r.l. all'appellante e da quest'ultima poi rendicontata alla Regione, la difesa ha contestato la valutazione di

fittizietà della medesima compiuta sul rilievo delle modalità di pagamento e della estraneità della prestazione dedotta in fattura rispetto all'oggetto sociale della L.P. Impianti.

La difesa ha inteso precisare che la prestazione di L.P. Impianti S.r.l. non può ritenersi fittizia sol perché non figura nell'oggetto sociale, non sussistendo una qualche regola che, in nome di una presunta «ordinaria diligenza», imponga a chiunque tratti con una società di verificare prima il suo atto costitutivo presso il Registro delle Imprese e/o impedisca a un imprenditore di svolgere un'attività benchè non indicata nelle scritture sociali.

Né, tantomeno, la prestazione può ritenersi fittizia sol perché l'appaltatore non ha onorato i debiti con i fornitori. Al contrario, l'avere il fornitore adito l'autorità giudiziaria per il pagamento del prodotto (piantine) comprova l'effettuazione della prestazione da parte di L.P. Impianti S.r.l., che – come evidenziato dalla Guardia di Finanza – è stata pagata dall'appellante con mezzi tracciabili.

Ancora una volta, ha sottolineato la difesa, vengono utilizzati a comprova di un insussistente danno erariale argomenti che, a tutto voler concedere, potrebbero giustificare l'emissione di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate; emissione che, infatti, v'è stata ed è tuttora sub iudice.

La difesa, inoltre, ha fornito alcune indicazioni ulteriori per chiarire quella che il giudice di primo grado ha definito una «ambigua relazione trilatera Sciammetta – L.P. Impianti – Vincenzo Russo».

L'appellante ha completato l'imboschimento di cui al progetto a mezzo

di L.P. Impianti S.r.l. nel periodo marzo/aprile 2014. Nel periodo caldo, numerose piantine, come normalmente accade, si sono seccate (c.d. «fallanze»), sicchè, dovendo il progetto essere collaudato, l'appellante si è premurata di procurarsi le piantine sostitutive presso l'unico vivaio della provincia che tratta quelle specifiche essenze, cioè dal Vivaio Russo. Peraltro, trattandosi dell'unico vivaio in provincia con pronta disponibilità, era lo stesso presso il quale si era rifornita L.P. Impianti S.r.l.

Per questo motivo, nel periodo di ottobre, la Sig.ra Sciammetta si era recata presso la ditta Russo per verificare le disponibilità e ottenere un preventivo per l'acquisto delle piantine e, in quell'occasione, le era stato chiesto dal titolare di L.P. Impianti S.r.l. di recapitare al Sig. Russo alcuni assegni sostitutivi di altri: l'appellante fungeva in quel caso da mero fattorino, non avendo alcun interesse allo scambio degli assegni.

Nel periodo marzo/aprile 2014, L.P. Impianti S.r.l. aveva impiantato 24.000 piantine e, nel periodo 15 novembre/16 dicembre, l'appellante aveva acquistato, in 6 tranches (cfr. bolle di consegna), un totale di 9.500 piantine per sostituire le fallanze. Per verificare la normalità delle fallanze, è sufficiente esaminare il verbale di collaudo, in quanto il Dr. Lombardo ha effettuato anche una disamina delle diverse essenze con riferimento alla difficoltà di attecchimento, fornendo ulteriori specifiche in merito: nel corso dei sopralluoghi effettuati il 5 marzo, 4 aprile e 10 aprile 2015, delle 24.000 piantine impiantate ne venivano riscontrate in vegetazione 23.827.

In tal modo l'appellante ritiene chiarita la consegna al vivaista degli

assegni da parte dell'appellante, circostanza sulla base delle quali sono state adombrate i presupposti della responsabilità.

2.6.- Col sesto motivo l'appellante, in base alle superiori considerazioni, chiede comunque l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, invocando C. cost., sent. 28 luglio 2022, n. 203.

La difesa ha quindi concluso, chiedendo di accogliere le seguenti domande:

1) voglia l'Ecc.ma Corte, ritenuto il proprio difetto di giurisdizione sulla presente controversia, annullare senza rinvio la sentenza appellata, meglio indicata in epigrafe;

2), in via subordinata, in riforma della medesima sentenza, voglia dichiarare l'appellante esente da responsabilità amministrativa, con il conseguente rigetto di tutte le domande svolte in primo grado contro di essa;

3) in ulteriore subordine, applicare in favore dell'appellante il potere riduttivo nella misura massima;

4) con ogni conseguenziale statuizione riguardo alle spese ed agli onorari di difesa per entrambi i gradi di giudizio.

3.- Con conclusioni depositate in data 03.06.2024, l'Ufficio di Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, prendendo specifica posizione su tutti i motivi d'appello, ribadendo sostanzialmente le ragioni espresse in motivazione e la correttezza del ragionamento svolto dal giudice di primo grado. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

4.- All'odierna pubblica udienza dell'11.07.2024, le parti hanno ampiamente argomentato, come da verbale, le reciproche posizioni e confermato le relative conclusioni. Il Collegio, su accordo delle parti, ha ammesso il deposito di documentazione (sentenza e documenti fiscali, come da verbale) prodotta da parte appellante, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 194, c.g.c.

Terminata la discussione, la causa è quindi passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.g.c., il Collegio prende in esame il primo motivo d'appello, col quale la difesa ha contestato la giurisdizione della Corte dei conti osservando che, avendo l'appellante impiegato le somme percepite per l'esecuzione, per intero ed a regola d'arte, del programma di imboschimento, e non avendo posto in essere alcun artificio o raggirio per ottenere il finanziamento, non sussisterebbe nel caso in esame uno sviamento del contributo dalla causa pubblica alla quale era destinato, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice contabile.

1.1.- Il motivo è infondato e va respinto per quanto di seguito chiarito. Secondo un ormai consolidato indirizzo delle SSUU, ad incardinare la giurisdizione di responsabilità del giudice contabile è necessaria e sufficiente, sotto il profilo della prospettazione della domanda, l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio o della gestione del pubblico denaro da parte del preteso autore del comportamento illecito, mentre afferisce al merito ogni problema attinente alla sua

effettiva esistenza (così, *ex plurimis*, SU n. 8949 del 2022).

In altri termini, a radicare la giurisdizione della Corte dei conti è necessario e sufficiente che il pubblico interesse, per la tutela del quale il Procuratore regionale si fa promotore, caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) alla addebitabilità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere, in violazione dei doveri di ufficio, da un soggetto legato all'ente da un rapporto di impiego o servizio anche di fatto; b) alla produzione di un documento patrimoniale, effettivo e valutabile in termini economici, subito dalla Pubblica Amministrazione; c) al collegamento causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso.

Quando la contestazione dell'addebito assolve alla indicazione di siffatti connotati e l'oggetto del processo sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti è legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall'art. 103 Cost., nell'esercizio dei quali spetta a quell'organo di giustizia giudicare se nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per addivenire a una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativo-patrimoniale.

Alla stregua dei principi sopra richiamati, pertanto, nel caso di specie correttamente il giudice di *primae curae* ha affermato il sussistere della giurisdizione contabile nei confronti dell'odierna appellante, attese le allegazioni del pubblico ministero, che ha contestato alla predetta, quale soggetto privato, di avere ricevuto indebitamente un contributo economico gravante sull'erario, ed impiegato per finalità differenti da

quello per cui era destinato, inserendosi in tal modo nel procedimento amministrativo volto alla realizzazione dell'interesse pubblico, dovendo garantire tra l'altro l'apporto di capitale privato, conseguentemente, instaurando un rapporto di servizio con l'ente erogatore (*ex plurimis*, SU n. 18900 del 2023), dovendo così rispondere innanzi al giudice contabile delle modalità con le quali lo hanno utilizzato (così, *ex plurimis*, App. Sicilia, n. 52 del 2024).

Come anticipato, afferisce invece al merito ogni problema attinente alla effettiva esistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ossia se – o meno – vi sia stato nel caso in esame uno sviamento del contributo dalla causa pubblica alla quale era destinato.

2.- In via preliminare, inoltre, è da esaminare la richiesta, articolata in parte nel terzo motivo d'appello e confermata durante la discussione in udienza, di sospensione del presente processo ex art. 106 c.g.c. in ragione della pendenza di un coevo procedimento penale per i medesimi fatti che, secondo la difesa, si giustificerebbe in ragione dell'effetto vincolante della decisione penale nel giudizio contabile, nel quale la contestazione dei fatti è a titolo doloso.

2.1.- La richiesta è infondata e va respinta, stante l'assenza di un vincolo di pregiudizialità dall'esito del giudizio penale, come chiarito dalle articolate ragioni rinvenibili in Sez. App. Siciliana n. 66 del 2024, che il Collegio intende fare proprie ed alle quali rinvia ai sensi dell'art. 5, c.g.c. e dell'art. 17 N. di a. del c.g.c.

3.- Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.

In via di estrema sintesi, il convincimento del giudice di primo grado

circa la responsabilità dell'odierna appellate si fonda essenzialmente

su di un giudizio di non affidabilità di quanto esposto da due documenti

contabili:

- la fattura n. 2 del 2012 della ditta CMS, attesa la limitata capacità

produttiva della medesima, l'inesistenza di costi sostenuti dalla ditta e

l'esistenza di un subappalto della fornitura ad altra ditta (CAFER);

- la fattura n. 12 del 2014 della ditta LPI, in quanto la ditta non ha nel

proprio oggetto sociale l'attività di rimboschimento e perché ha

comprato le piantine necessarie da altro vivaio (Russo).

Con detti documenti contabile il giudice di *primae curae* ha ritenuto si

sarebbero volute dimostrare prestazioni (finalizzate al rimboschimento

ammesso a contributo) in verità mai realizzate o di valore minore, realtà

che ha determinato un danno all'erario regionale e la condanna

dell'odierna appellante al risarcimento di una somma pari all'importo

del contributo ottenuto.

In tale valutazione si è ritenuto preliminarmente non decisivo ai fini del

decidere il collaudo delle opere (doc. 2, all. 8 al fasc. di Procura), che

invece dimostrava l'esistenza delle spese e della realizzazione

completa dell'intervento, sul rilievo che, quale controllo *in situ*, il

collaudo avrebbe consentito, al più, di accertare la esistenza dei

documenti contabili, ma non di dimostrare la veridicità/attendibilità dei

documenti di spesa, e quindi la genuinità della rendicontazione

4.- Osserva il Collegio che quali prove critiche, il canone di valutazione

delle presunzioni semplici consiste nell'esame complessivo di tutti gli

indizi, alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi

sol perché di per sé equivoci (Cass. n. 5787 del 2014), in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (*concordanza*) in modo possibile e verosimile (*gravità*) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (*precisione*) che la conseguenza – alla stregua delle regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del ‘più probabile che non’ (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella indicata dal giudice (Cass. n. 22898 del 2012).

A tal fine, il giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due momenti valutativi concatenati: una valutazione analitica degli elementi acquisiti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza indiziaria e conservare quelli che, già singolarmente, mostrino un’efficacia probatoria almeno potenziale; una valutazione sintetica degli indizi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire la prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta in base ad una valutazione atomistica (Sez. II, sent. n. 1101 del 2016).

5.- Alla stregua delle regole di giudizio sopra richiamate il Collegio ritiene che le ragioni di parte appellante, che avversano tale conclusione e che sono articolate nei motivi 2, 4 e 5, siano meritevoli di accoglimento, soprattutto con riferimento alla pretermissione del valore probatorio da riconoscere al Collaudo del 22 aprile 2015, redatto dal Dirigente tecnico in servizio presso l’Azienda regionale Foreste

Demaniali U.P.A. di Messina.

5.1.- Secondo l'art. 28 Regolamento CE n. 1975/2006 («Contenuto dei controlli in loco») :*«1. Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti: a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario; b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti».*

Dalla piana lettura della suesposta disposizione il collaudo non ha il limitato valore probatorio che gli assegna la sentenza (*“si limita, al più, ad accertare la esistenza dei documenti contabili - non impinge sul tema della veridicità/attendibilità dei documenti di spesa, sicché la pretesa fede privilegiata che lo assiste non può né accreditare la genuinità della rendicontazione né, evidentemente, condurre eo ipso alla reiezione della contestazione accusatoria”*: punto 3, pag. 26 sentenza impugnata), ma dimostra proprio i fatti che sono rilevanti ai fini di verificare il ricorrere – o meno - dell'ipotesi accusatoria nel caso in esame.

Come sottolineato dalla difesa, dal Collaudo del 22 aprile 2015, effettuato dal Dirigente tecnico in servizio presso l'Azienda regionale Foreste Demaniali U.P.A. di Messina, che specifica nel dettaglio i controlli effettuati ed è corredato da numerose fotografie, collaudo approvato con DDG n. 277 in data 31.03.2016, ammessa al Visto e

registrazione della Corte dei conti in data 10.05.2016, n. 2623, si

evincesse che, dopo un'ispezione durata tre giorni ed una verifica del

100% delle opere ammesse a finanziamento, è stato accertato che:

- «*gli interventi sono stati ultimati il 30.04.2014, entro il termine previsto*»;

- «*gli interventi realizzati e gli acquisti sono conformi a quanto previsto dal computo metrico estimativo approvato del progetto ammesso a finanziamento*».

Conclusivamente, è stato certificato «*che le [...] opere sono state eseguite a regola d'arte, sono in perfetta efficienza e corrispondono a quelle approvate ed ammesse a contributo e sono pertanto collaudabili come, di fatto, col presente atto si collaudano*».

A tale stregua, il collegio ritiene che il collaudo in parola risponda in pieno alle finalità accertative poste dall'art. 28 Regolamento CE n. 1975/2006, e che esso rappresenta un elemento di prova affidabile e concludente circa l'effettiva realizzazione dell'intervento ammesso a contributo, in termini di realtà della spesa oggetto di domanda, realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, rispetto dei tempi e di modalità di esecuzione secondo capitolato, per una spesa pari a quella prevista ed assentibile.

La sentenza, quindi, nell'escludere valore probatorio al collaudo non ha fatto buon governo dei precetti dell'art. 28 Regolamento CE n. 1975/2006, privando il giudizio della valutazione di un elemento di riscontro probatorio dai contenuti rilevanti ai fini del decidere in ragione di disposizioni di legge.

5.2.- La valutazione riduttiva della efficacia probatoria – se non la sua totale pretermissione – del collaudo e della sua approvazione, si associa ad una valutazione unidirezionale degli indizi concernenti la fatturazione, dimostrando un'incompletezza del ragionamento induttivo formulato in motivazione, carenza che non consente di confermare le conclusioni adottate di primo grado.

Il Collegio ritiene, infatti, che il compendio probatorio in atti non consenta di confermare la statuizione sulla sussistenza di un danno erariale, concreto ed attuale, anche per le ragioni di seguito indicate e che riguardano la valutazione degli indizi ritratti dalla documentazione contabile valutata dal giudice di *primae curae*, con particolare riferimento alle fatture 2/2012 della CMS e 12/2014 della LPI.

In primo luogo, la mancata valutazione di costi che trovano evidenza documentale (elencazione contenuta nel ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; Guardia di Finanza, foglio n. 5 ed all. 10 al processo verbale)) non consente – in ossequio ai sopra richiamati canoni della completezza analitica e della valutazione sintetica degli indizi – di ritenere valido il giudizio inferenziale sull'inesistenza dell'operazione di rimboschimento in ragione dell'inesistenza di costi, anche perché il collaudo dimostra ampiamente, anche attraverso documentazione fotografica che il rimboschimento è stato effettuato.

In sintesi: il collaudo – per la provenienza da un pubblico ufficiale e per non esser mai stato contestato negli accertamenti di fatto e nelle valutazioni che contiene - rappresenta nel presente giudizio un elemento di prova affidabile e concludente circa l'effettiva realizzazione

dell'intervento ammesso a contributo, in termini di realtà della spesa oggetto di domanda, realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, rispetto dei tempi e di modalità di esecuzione secondo capitolato, per una spesa pari a quella prevista ed assentibile.

La carenza di una valutazione sintetica degli indizi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire la prova presuntiva, mina il giudizio inferenziale formulato in sentenza concernente anche gli altri indizi, ed in particolare:

- le dichiarazioni dei dipendenti "regolarizzati" di C.M.S. S.r.l., che negano di avere lavorato presso i fondi della Sig.ra Sciammetta, ma ammettono di aver condotto su detti fondi i mezzi della predetta Società (o di Mastin S.r.l., appartenente alla stessa famiglia), unitamente al carburante necessario per l'uso, e dichiarano l'attività lavorativa personale dei figli del titolare nonché del Sig. Giuseppe Sidoti, che, seppure non formalmente assunto, prestava attività lavorativa per C.S.M. S.r.l. anche su altri cantieri (cfr. verbali sommarie informazioni Sig. Giuseppe Palazzolo del 22 ottobre 2015: all. 16 al processo verbale);

- contestazioni di cui all'annualità 2012, in base alle quali i lavori subappaltati a CA.FER. Edilizia S.a.s. di Canduci T. & C. sarebbero da ricondursi e sovrapporsi a quelli di cui alla fattura n. 2/2012 emessa da C.M.S. S.r.l (v., al riguardo: verbale sommarie informazioni 14 dicembre 2015: all. 12 al processo verbale).

- la assenza di autorizzazione espressa del committente riferita al

subappalto e, dunque, la violazione dell'art. 1656 c.c., che più che un',
è irrilevante ai fini del decidere;

- la mancanza di acquisti, in ragione del criterio della potenzialità
produttiva aziendale;

- l'irrelevanza della tracciabilità dei pagamenti operati dall'appellante;
dal committente;

- la non appartenenza all'oggetto sociale della L.P. Impianti della
prestazione dedotta in fattura n. 12/2014 ed il fatto che l'appaltatore
non ha onorato i debiti con i fornitori-;

- la riferita «ambigua relazione trilatera Sciammetta – L.P. Impianti –
Vincenzo Russo» di cui in realtà l'appellante fornisce chiarimenti che
appaiono quantomeno di identico valore persuasivo rispetto a quelli
indicati in sentenza;

In ordine, poi, al mancato apporto del capitale privato, ripresa in questo
grado nella parte in diritto delle conclusioni del PG, il Collegio ritiene
che la documentazione versata in atti al riguardo da parte appellante
(dichiarazioni IVA degli anni 2012-2013-2014 e gli estratti di conto
corrente: vedi il verbale d'udienza) è sufficiente a dimostrare nel caso
in esame capacità finanziaria e fatturato, nonché l'apporto
rappresentato anche dal prestito erogato da una finanziaria
all'appellante.

6. – Per quanto precede, alla stregua delle regole di giudizio sulla
valutazione degli indizi sopra richiamate (art. 2697 c.c e 95, comma 1,
c.g.c.) e del materiale probatorio ampiamente vagliato nel
contraddittorio tra le parti, il Collegio accoglie l'appello in epigrafe sul

rilievo dell'insufficienza degli elementi di prova in atti ad affermare

l'esistenza di un danno e, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza,

respinge la richiesta di condanna formulata in primo grado.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi

dell'art. 31, comma 2 del c.g.c. e si liquidano in favore dei convenuti e

a carico della Regione Siciliana come da dispositivo sulla base dei

parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante Determinazione dei

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ,

aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione

siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe

ed in riforma dell'impugnata sentenza respinge la domanda proposta

in primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte

appellante ed a carico della Regione Siciliana, complessivamente, per

entrambi i gradi di giudizio, nella misura di euro 7.000,00, oltre al 15%

per spese generali I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smioldo

Pres. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo 09/09/2024,

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente